

STATUTO DELLA "ETA MOVE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata "ETA MOVE associazione sportiva dilettantistica" (d'ora in poi "Associazione" o "ETA MOVE ASD"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di richiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Reggio Emilia, via via XX Settembre n°1/A. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di Amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a comunicare alla Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva/Disciplina sportiva associata cui aderirà, l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 – Oggetto

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L'Associazione si attiene caratteristiche della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. In particolare l'associazione ha per oggetto l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nei seguenti settori:

-danza acrobatica aerea, arti acrobatiche a terra (es: capoeira, parkour, ecc...), danze accademiche, danze coreografiche, danze folcloristiche, danze nazionali, danze regionali, purchè rientranti negli ambiti di pertinenza delle federazioni sportive nazionali o comunque delle federazioni componenti o associate al Comitato Olimpico Nazionale italiano (CONI) o Comitato Paralimpico Italiano (C.I.P.)

- discipline sportive su rotelle (skateboard, pattini etc.), o a corpo libero, purchè rientranti negli ambiti di pertinenza delle federazioni sportive nazionali componenti o associate al Comitato Olimpico Nazionale italiano (CONI) o Comitato Paralimpico Italiano (C.I.P.)

Tali discipline sportive, considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, sono intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, svolgere, esclusivamente in favore dei propri associati o di altri associati, partecipanti o tesserati delle organizzazioni nazionali o federazioni CONI/C.I.P. nei limiti dell'art. 148 commi 1, 2 e 3 TUIR, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento mediante lo svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e noleggio di impianti ed attrezzature sportive inerenti le discipline sportive praticate e promosse ed ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici a supporto dell'attività istituzionale;
- la vendita di articoli sportivi strumentale all'attività istituzionale;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee generali, e/o agli atti di democrazia/consultazione elettorale per consentire l'elezione dei propri rappresentanti nei rispettivi Consigli direttivi.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui verrà affiliata. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

DELLA VITA ASSOCIATIVA

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo o da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta o attraverso piattaforma telematica o forma digitale su apposito modulo al Consiglio di Amministrazione o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante: la qualifica, un indirizzo di posta elettronica a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel relativo libro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

In caso di domanda di ammissione a associato presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'Associazione può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a associato, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che provvedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 5— Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, gli associati hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto di gestione annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per gli associati il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima assemblea utile successiva al raggiungimento della maggiore età.

Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - Decadenza degli associati

La qualifica di associato si perde per recesso o per esclusione.

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio di Amministrazione la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è pervenuta al Consiglio di Amministrazione.

Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al rinnovo del vincolo associativo mediante versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione. L'associato decaduto può presentare, entro 30 giorni dalla data di decadenza anzidetta, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta. La delibera di decadenza rimane sospesa sino ad avvenuta deliberazione dell'assemblea.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, comunicata allo stesso interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso sino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 7 – Organi sociali

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea generale degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 1 mese e in regola con il versamento delle quote associative.

L'assemblea è indetta dal Consiglio di Amministrazione e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio di Amministrazione da:

- a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongano l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

L'Assemblea è ordinariamente convocata mediante pubblicazione presso la sede associativa di apposito "Avviso di convocazione", che potrà essere comunicato altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima della prima convocazione.

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona scelta tra gli intervenuti.

Il presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea nomina un segretario e, se ritenuto necessario, uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione e assicurarne la massima diffusione.

Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 associati e presentate al Presidente dell'associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri due associati.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto di gestione economico-finanziario;

In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione previa definizione del loro numero;
- b) approva il rendiconto di gestione consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina, se del caso, i componenti dell'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sul diniego di ammissione dell'associato o sulle determini di esclusione o decadenza eventualmente impugnate;
- g) delibera, se interpellata, sulle attività diverse ed accessorie a quelle strettamente istituzionali che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 39/2021;
- i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 25 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del Consiglio di Amministrazione decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno dall'organo di Amministrazione.

Articolo 12 – Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 3/4 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

Articolo 13 – Audio/video e deleghe Assemblee

È possibile tenere riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Parimenti è consentito agli associati ed agli invitati in assemblea di partecipare ed intervenire mediante collegamento da remoto, alle condizioni previste dalla legge, e con verbalizzazione della presenza a cura del segretario.

È in ogni caso necessario che:

comunque debbano essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea e di consultare e proclamare i risultati delle votazioni;

venga garantita la possibilità di tenere un verbale completo della riunione;

venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

sia consentito agli intervenuti di partecipare al tempo alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura dell'associazione – nei quali gli intervenuti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Nell'assemblea degli associati è consentito il voto su delega (scritta, da allegare al verbale dell'assemblea) con il limite massimo di 5 deleghe conferibili ad ogni associato.

Articolo 14 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea ogni cinque anni, ivi compreso il presidente.

Tutti gli associati possono presentare la propria candidatura mediante comunicazione al Consiglio di Amministrazione in carica almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea elettiva. Il Consiglio trasmette all'assemblea l'elenco dei candidati che vengono successivamente posti alla votazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione, nel proprio ambito può eleggere un vicepresidente.

I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte della stessa, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio di Amministrazione uscente.

La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati alla prima riunione sono da ritenersi dimissionari.

Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise dall'assemblea degli associati.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta specificamente al presidente del Consiglio di Amministrazione, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Agli altri consiglieri designati al consiglio di amministrazione possono essere riconosciuti poteri di rappresentanza per specifiche attività.

Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 13 dello statuto.

Le riunioni non sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Il Consiglio di Amministrazione tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio di Amministrazione e del Presidente

Il Consiglio di Amministrazione decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea decadenza, per qualsiasi causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) decorso un quinquennio dall'insediamento del membro con maggiore anzianità di carica;

In queste ipotesi il presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria Amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria Amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio di Amministrazione, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, in assenza il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio di Amministrazione, il presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsiasi causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria Amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria Amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Articolo 16 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del rendiconto di gestione consultivo dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente;
- b) indire le assemblee ordinarie degli associati da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinazione l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali di intraprendere per il miglioramento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'Associazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 anche in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione o decadenza;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 39/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 18 – Il Presidente

Il presidente è eletto dai consiglieri di amministrazione con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.

Dura in carica per il periodo amministrativo conferito dall'assemblea degli associati all'Organo Amministrativo in sede di nomina.

Presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio di Amministrazione e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 19 – Il Vicepresidente

Il vicepresidente può essere eletto nel proprio ambito dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 – Organo di revisione

L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.

Controlla l'Amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il rendiconto di gestione, le scritture contabili e vigila sull'attività statutaria.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto di gestione consultivo.

Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ.,.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 21 – Il rendiconto di gestione

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico di gestione è obbligatoria.

Il Consiglio di Amministrazione redige il rendiconto di gestione dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il rendiconto di gestione deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto di gestione, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.

Articolo 22 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

Articolo 23 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 24 – Lavoratori e volontari

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendo i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 1, D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Mlps.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 25 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

L'assemblea, nella sessione ordinaria, può costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'assemblea, in sessione straordinaria e con le modalità dell'art. 12, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali ovvero in Società sportiva cooperativa.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 associati con diritto al voto, con l'esclusione delle deleghe.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 27 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato o diversamente regolamentato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore, le quali, ove imperative, prevalgono ad integrazione del presente.